



CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Statuto

Art. 1

Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici (qui di seguito più brevemente denominato “Co.P.A.E.”) delle Parrocchie presenti nella Diocesi di Conversano-Monopoli, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia (can. 537).

Art. 2

Finalità

Il Co.P.A.E., facendosi garante presso la comunità della retta amministrazione dei beni, ha il compito di:

- curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;
- esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sui movimenti del personale che è in servizio della Parrocchia;
- condividere con il Parroco l'impegno di provvedere a soddisfare le esigenze economiche della Comunità parrocchiale in particolare per quanto attiene:
 - all'equo sostentamento del clero addetto alla Parrocchia,
 - al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali,
 - all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'Ente Parrocchia;
 - all'esercizio delle opere di apostolato e di carità;
- esaminare e firmare il bilancio consuntivo dell'amministrazione parrocchiale entro il 31 marzo di ogni anno;
- esaminare e firmare il bilancio preventivo dell'amministrazione parrocchiale entro il 30 ottobre di ogni anno;
- farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti dal can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana;
- curare l'aggiornamento dello stato patrimoniale della Parrocchia, conservando ordinata documentazione nell'archivio parrocchiale e depositandone copia presso la Curia diocesana (can.1284 § 2 n.9);
- assicurare un ordinato servizio contabile con regolari registri di entrate e uscite e promuovere quanto ritenuto necessario per suscitare l'interesse della comunità anche in ordine alla gestione economica della Parrocchia.

Art. 3

Composizione

Il Co.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno quattro fedeli, metà nominati dal Parroco e metà dal Consiglio Pastorale Parrocchiale; i consiglieri devono essere stimati per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.

I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana entro quindici giorni dalla costituzione del Co.P.A.E. e prima del loro insediamento.

I membri del Co.P.A.E. durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4

Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del Co.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5

Presidente

Spetta al Presidente:

- la nomina del segretario
- la convocazione e la presidenza del Co.P.A.E.;
- l'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- la presidenza delle riunioni.

Art. 6

Poteri del Consiglio

Il Co.P.A.E. ha funzione consultiva, eccetto i casi previsti dal diritto. In esso si realizza la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, §3. Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravissimi motivi e lo consulterà ordinariamente per l'amministrazione della Parrocchia. Ferma resta in ogni caso la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Il consiglio potrebbe dividersi in alcune aree di competenza/responsabilità: contabilità; gestione beni immobili; redazione di un inventario; sensibilizzazione al sostegno economico alla Chiesa cattolica; vigilanza sulle feste religiose organizzate dalla parrocchia.

Art. 7

Riunioni del Consiglio

Il Co.P.A.E. si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del Co.P.A.E. potranno partecipare, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8
Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del Co.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominarne i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9
Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà consegnato in curia in duplice copia presso l'ufficio economato.

Art. 10
Informazioni alla comunità parrocchiale

Il Co.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Il Co.P.A.E. dovrà tener presente anche le indicazioni e i criteri di fondo per l'amministrazione dei beni e delle strutture della Parrocchia fornite dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 11
Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12
Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del diritto canonico.

Conversano, 12 marzo 2017,
Il domenica di Quaresima.

Il Cancelliere

Il Vescovo Diocesano
